

## Sequestri per Internet e libertà di espressione

# Per il giornale fatto di bit deve valere la legge sulla stampa

La persistenza di vecchie leggi rende possibili i sequestri dei server perché manca una norma che estenda alla telematica la tutela della libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione. E' necessario distinguere anche on line tra manifestazione del pensiero e stampa periodica

di Manlio Cammarata

Il caso di *Isole nella Rete*, del quale si parla nelle pagine precedenti, richiama anche un problema che ho sollevato più volte in queste pagine: l'estensione al mondo telematico delle garanzie costituzionali sulla libertà di espressione.

A prima vista il problema non esiste: l'articolo 21 della Costituzione esordisce con un'affermazione di principio chiarissima: "Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Non c'è dubbio che Internet rientra in "ogni altro mezzo di diffusione" e la questione sembra chiusa sul nascere. Ma poi si legge: "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure", e qui sorge il problema, perché la stampa è regolata dalla legge n. 47 del 2 febbraio 1948, che inizia così:

**Art. 1. Definizioni di stampa o stampato.** - Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Ci vuole molta buona volontà per far rientrare le pubblicazioni telematiche in questa definizione, e quindi risulta difficile applicare ai giornali on-line le garanzie previste per la stampa periodica, in particolare quelle relative ai sequestri, sancite da terzo comma dell'articolo 21:

**Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.**

Qui viene fuori un altro intoppo. La legge alla quale rimanda il comma appena citato non è mai stata emanata e la 47/48 non contiene norme sui

sequestri. Resta quindi in vigore il Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 "Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni", che a sua volta fa riferimento... all'Editto sulla stampa del 26 marzo 1848, n. 695! Avete letto bene, milleottocentoquarantotto, regnante Carlo Alberto di Savoia.

Tornando al sequestro di *Isole nella Rete*, vale comunque la pena di richiamare l'articolo 1 del R.D.lgt. n. 561:

**Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati dall'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.**

**E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.**

## Per i periodici un regime diverso

Ed ecco un'altra questione interessante. La legge 47/48 distingue tra "stampa e stampati" in generale e "i giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazione e i periodici di qualsiasi altro genere", per i quali sono imposte particolari regole, prima di tutte la designazione del direttore responsabile e l'iscrizione nel registro del tribunale. Il terzo comma dell'articolo 21 della Costituzione è stato sempre applicato solo per questa seconda categoria, mentre le norme sui sequestri parlano "dei giornali o delle pubblicazioni o stampati", il che fa

supporre che la norma sia diretta a proteggere tutta la stampa (cioè anche i libri, per esempio) e non solo i periodici iscritti al registro del tribunale.

In ogni caso il nostro ordinamento prevede per la categoria dei quotidiani e periodici un regime diverso da quello della stampa in generale. Se si riconoscesse che l'informazione su Internet è "stampa", sarebbe possibile l'identificazione delle pubblicazioni soggette a registrazione e l'estensione delle relative norme anche ai giornali, periodici e notiziari on-line. E quindi non sarebbe possibile il sequestro dei server dai quali sono diffusi messaggi contrari alla legge.

Consideriamo il fatto che, allo stato attuale della legislazione, l'iscrizione di una pubblicazione telematica nel registro della stampa (ormai accettata da diversi tribunali con ardite quanto lungimiranti interpretazioni della legge), non può comunque essere obbligatoria e anche che non è possibile l'applicazione della responsabilità per omesso controllo (articolo 57 del codice penale). Dobbiamo chiederci: perché chiedere l'iscrizione di una testata telematica, considerando che in questo modo si impongono non pochi obblighi al suo editore?

Questo è il punto essenziale: imponendo l'esistenza di particolari requisiti e l'assolvimento di alcuni obblighi, si ottiene una forma di "garanzia" (non solo teorica) della "qualità" della stampa. Inoltre si possono porre particolari diritti e doveri (primo fra tutti il segreto professionale) che da una parte assicurano l'indipendenza dell'attività giornalistica e dall'altra la protezione della colletti-

ività dai possibili abusi della stampa. Se si considera l'informazione su Internet come "stampa" in generale, può essere opportuno che alcune pubblicazioni rientrino nel particolare regime della stampa periodica.

L'obiezione che viene spesso sollevata su questo punto è che con l'avvento della telematica interattiva tutti gli utenti della Rete sono, o possono essere, autori dell'informazione. E anche editori e stampatori, dal momento che manca qualsiasi intermediario che abbia la possibilità di influire sulla diffusione. È vero. Ma proprio questa realtà rende opportuna la distinzione tra informazione "volontaristica" e informazione professionale, e proprio allo scopo di tutelare sia gli utenti, sia i soggetti sul conto dei quali vengano diffuse notizie di qualsiasi tenore.

Infatti la presenza di un responsabile - che per essere iscritto all'albo deve aver dimostrato di possedere determinati requisiti - costituisce un filtro indispensabile per attribuire un vero e proprio "marchio di qualità" alle informazioni che provengono da testate giornalistiche registrate ai sensi della legge sulla stampa.

La qualifica di stampa periodica eventualmente attribuita a una pubblicazione telematica determina forse più vincoli che privilegi, ma proprio per questo costituisce una garanzia per l'utente. E così si dovrebbe arrivare alla conclusione che equiparare l'informazione telematica - nei casi in cui presenta i necessari requisiti - alla stampa periodica può essere uno strumento di non trascurabile rilievo per lo sviluppo di Internet.

## La home page è una copertina

**A**lcuni giuristi sostengono che l'informazione diffusa via Internet non è "stampa". I tribunali non sono d'accordo, come dimostrano questi passaggi, tratti da provvedimenti emessi nei mesi scorsi.

**CONSIDERATO** che il Tribunale di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione, già da tempo ha ritenuto che un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla stampa;

**CONSIDERATO** che le nozioni di periodico, quotidiano e agenzia di stampa sono sempre state intese in modo estremamente ampio, proprio allo scopo di evitare forme di sindacato o di controllo sui contenuti stessi;

**CONSIDERATO** che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel concetto di periodico va compresa ogni pubblicazione programmaticamente periodica "quale ne sia il contenuto informativo e ne sia stata o no prestabilita la conclusione del piano di pubblicazione. Né a fondare l'esclusione della tipologia può valere il fatto che il messaggio di cui è portatrice sia trasmesso in tutto o in parte con mezzi diversi dalla stampa tradizionale";

**CONSIDERATO** che in queste espressioni si coglie l'intendimento di ampliare la tradizionale nozione di periodico, on-

**de adeguarla alle forme di diffusione più moderne, che, in tale linea di tendenza, la compatibilità delle nuove tecniche editoriali con la vigente normativa trova risposta positiva...**  
*(Ordinanza del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997)*

**L'abuso del diritto di cronaca è sanzionabile anche se commesso con il mezzo "Internet", poiché il mezzo non modifica l'essenza del fatto.**  
*(Ordinanza del Tribunale di Teramo 11 dicembre 1997)*

... contemporaneamente, tuttavia, la RAI modificava ad arte la home-page (equivalente alla copertina o alla prima pagina di una comune testata giornalistica) del sito...

Pertanto... l'opera denominata 'Mondo Italia' si configura come un peculiare 'giornale' telematico, destinato a comparire su un proprio c.d. sito del sistema Internet, caratterizzantesi per la possibilità offerta all'utente di accedere, anche attraverso rimandi c.d. ipertestuali, a prescelti servizi, trasmissioni, e programmi radiofonici e televisivi... nonché per la possibilità offerta all'utente di partecipare ed interagire individualmente con la redazione del 'giornale'".  
*(Ordinanza del Tribunale di Bari dell'11 giugno 1998)*

I testi completi dei provvedimenti e un'ampia discussione sulla materia sono su InterLex, a partire dalla pagina <http://www.interlex.com/tlc/indice.htm#STAMPA>.

# CorelDRAW™

## Le possibilità sono infinite

Libertà creativa. Eccellente precisione. Stupefacenti risultati.


*"CorelDRAW rappresenta la base della mia attività di computer grafica e addestramento; ho migliorato con ogni nuova versione. CorelDRAW 8 fa un altro passo avanti, offrendo la stretta integrazione della gestione di immagini vettoriali e bitmap".*

Huan Le Tran

SERIE  
CorelDRAW

OLTRE  
**270**  
PREMI

\*Precision - Finalista Corel - \$3.000.000 World Design Contest. Artista: Huan Le Tran.



Ecco quello che ha da offrire CorelDRAW™ 8, l'ultima versione del più volte premiato software grafico della Corel. Costruito su otto anni di collaudata innovazione, CorelDRAW 8 ha la potenza, l'affidabilità e la flessibilità necessarie per portare a termine con successo i disegni più sofisticati. La velocità e le prestazioni eccezionali aiutano a finire progetti importanti puntualmente. L'interfaccia d'avanguardia permette di massimizzare il flusso di lavoro e la produttività. Gli strumenti Web avanzati rendono facilissima la pubblicazione dei disegni su Internet.

La potenza creativa di CorelDRAW 8 consente di dare vita alle proprie idee.

CorelDRAW 8 — la scelta dei professionisti.

### La scelta dei professionisti

Questo annuncio pubblicitario è stato disegnato e realizzato con il premiato software grafico Corel.



KUR-0570-ITA

MONDADORI INFORMATICA  
CENTRO

Tel: 02/5519.2210 Fax: 02/5510362

SUPER UNION  
Tel: 167/019331

VOBIS  
MICROCOMPUTER  
MONDADORI  
INFORMATICA  
02-6125898

www.corel.com  
Nuovo Servizio Clienti Corel  
per l'Italia: 06-523.62.602

COREL

Go further™